

REGIONE MOLISE  
**COMUNE COLLE D'ANCHISE**

Assessorato Regionale all'Urbanistica  
 SETTORE GESTIONE URBANISTICA

REGIONE MOLISE  
 SETTORE GESTIONE URBANISTICA

Approvato con deliberazione del C.R./G.R.

Ufficio P. L. P. G. P. di F. R. E. P. R., Progetti  
 esecutivi in variante Interventi Statali

n° 1294 del 20.09.99  
 Il Responsabile del Settore  
 F.T.O. DI GREZIA

Parere n. 42 del 23.6.1998  
n° 79 del 4.12.1998 IL RESPONSABILE  
*Maionari*

Copia conforme per uso amministrativo  
 Resp. Sezione amministrativa

**AL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE**

**PROGETTO DI VARIANTE**  
 Campobasso, il 27 SET 1999




**COLLE D'ANCHISE**  
 Campobasso

Esaminato dalla  
 Commissione Edilizia *Consiglio Comunale*  
 del 27.2.98 Verbo n. 10

ASSESSORATO ALL'URBANISTICA  
 SETTORE GESTIONE URBANISTICA

~~decisa~~ con parere FAVOREVOLE

Atti alle deliberazioni del Consiglio Comunale con  
 nota n. 166 del 18 MAG 1999



IL SINDACO

ELABORATO: <b>REGOLAMENTO EDILIZIO</b>	DATA:	TAVOLA N°
	<u>22 GIU. 1996</u>	<u>5</u>
	AGG.	RAPP.

**STUDIO TECNICO**

ORDINE degli ARCHITETTI  
 della Provincia di Campobasso  
 Arch. ANGELICO DONATO  
 iscritto all'Albo al n. 15

## TITOLO I

NORME PRELIMINARI-DEFINIZIONI-INDICI E PARAMETRI-CONCESSIONE EDILIZIA-AUTORIZZAZIONE E LOTTIZZAZIONE-COMMISSIONE EDILIZIA E ISTRUTTORIA DEI PROGETTI-ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE.

## CAPO I

## NORME PRELIMINARI

## ART. 1

## CONTENUTO ED AMBITI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

Ogni attivita' comportante trasformazione, anche temporanea, urbanistica ed edilizia del territorio comunale, e' disciplinata dal presente regolamento, oltre che dalle leggi statali e regionali e dai regolamenti applicabili in materia, nonche' dalle previsioni e prescrizioni contenute in tutte le tavole e tabelle costituenti lo strumento urbanistico.

## CAPO II

## DEFINIZIONI-INDICI E PARAMETRI

## ART. 2

## DEFINIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1) COSTRUZIONE- Ai fini del presente regolamento per "costruzione" si intende:

-qualsiasi opera edilizia emergente dal suolo o riguardante il sottosuolo, realizzata in muratura o con l'impiego di qualsiasi altro materiale;

-qualsiasi manufatto che, indipendentemente dalla durata, dalla inamovibilita' o incorporazione al suolo, sia in grado di costituire unita' utilizzabile in qualsivoglia maniera.

2) FRONTE- Per "fronte" di una costruzione si intende la proiezione ortogonale, sul piano verticale, relativa alle porzioni di facciata piu' esterne, con esclusione di sporgenze che abbiano esclusivamente una funzione ornamentale.

4) RICOSTRUZIONE- Per "ricostruzione" si intende qualsiasi intervento, anche parziale, che tende a ricostruire una costruzione o parte di essa precedentemente demolita.

5) AMPLIAMENTO- Per "ampliamento" si intende l'estensione delle dimensioni di una costruzione esistente con la creazione di nuovi spazi.

6) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA- Per "ristrutturazione edilizia" si intendono i lavori e le opere rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino

o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica o l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

7) RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA-Per "ristrutturazione urbanistica" si intende qualsiasi intervento volto a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti degli isolati e della rete stradale.

8) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO-Per "restauro e risanamento conservativo" si intendono tutti quegli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

9) MANUTENZIONE ORDINARIA-Per "manutenzione ordinaria" si intende qualsiasi intervento che riguarda le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

10) MANUTENZIONE STRAORDINARIA-Per "manutenzione straordinaria" si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

11) OPERE INTERNE-Per "opere interne" si intendono quelle opere che non siano in contrasto con strumenti urbanistici e regolamenti edilizi vigenti, che non comportino modifiche alla sagoma delle costruzioni e dei prospetti né aumento della superficie utile e del numero delle unità immobiliari, che non modificano la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, per gli edifici inclusi nella zona A ai sensi del DM 2 aprile 1968, rispettano le originarie caratteristiche costruttive. Non si intende aumento della superficie utile l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parti di esse.

12) PLANIVOLUMETRICO-Si intende per "planivolumetrico" l'involucro massimo entro il quale devono essere contenuti i volumi edilizi definiti in sede di richiesta di Concessione Edilizia.

ART. 3

INDICI E PARAMETRI

1) INDICE DI EDIFICABILITA' TERRITORIALE-E' il rapporto

(mc/mq) tra il volume realizzabile in una zona in cui lo strumento urbanistico consente l'edificazione e la superficie della zona stessa. Si utilizza in fase di predisposizione degli strumenti attuativi degli strumenti urbanistici generali.

2) INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO- E' il rapporto (mc/mq) fra il volume realizzabile e l'area da edificare, escluse le sedi viarie, anche se private o da cedere al comune.

3) SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO- E' l'area minima necessaria per potere effettuare un intervento edilizio.

4) INDICE DI COPERTURA- E' il rapporto tra la superficie copribile e la superficie del lotto (area fondiaria).

5) SUPERFICIE COPERTA DI UN EDIFICIO- E' l'area risultante dalla proiezione su un piano orizzontale di tutte le parti edificate, fuori terra ed entro terra, delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali, incluse le parti aggettanti come balconi, pensiline, porticati, sporti di gronda etc.

6) SUPERFICIE LORDA- E' la superficie di tutti i piani di un fabbricato delimitata dal perimetro esterno delle murature, con l'esclusione di cantine, autorimesse, porticati, balconi ed i servizi tecnici.

7) ALTEZZA DELLE PARETI DI UN EDIFICIO- E' la distanza verticale misurata dalla linea di terra (definita dal piano stradale o di sistemazione esterna dell'edificio) alla linea di copertura (definita dall'estradosso del solaio di copertura) quando essa e' a terrazzo. Per gli edifici coperti a tetto, per linea di copertura si intende la linea superiore di gronda del tetto. Quando la pendenza della falda del tetto e' superiore al 35%, per linea di copertura e' da intendersi la proiezione dei due terzi della falda di copertura su un piano verticale.

Si intende per parete esterna ogni parete esterna del fabbricato con inclinazione superiore al 100%.

Quando la linea di terra e quella di copertura delle pareti non sono orizzontali, ai fini della determinazione dell'altezza della parete, si considera la parete stessa scomposta in elementi quadrangolari o mistilinei e, per ogni elemento, si considera l'altezza media.

L'altezza delle pareti di un edificio non puo' superare i limiti fissati, per le singole zone, dallo strumento urbanistico.

8) ALTEZZA DELLA COSTRUZIONE- Si intende per "altezza della costruzione" la media delle altezze delle pareti che la costituiscono.

9) VOLUME- E' il volume del manufatto computato sommando i prodotti delle superfici lorde di ciascun piano cosi' come delimitate dal perimetro esterno delle murature, per l'altezza relativa dei singoli piani misurata tra le quote di calpestio dei pavimenti, con l'esclusione del volume entroterra misurato rispetto alla superficie del terreno circostante secondo la sistemazione prevista dal progetto approvato. Sono inoltre esclusi dal calcolo dei volumi i sottotetti non praticabili e quelli non abitabili le cui falde comunque non superino la pendenza del 35%, i porticati, i balconi, i parapetti, i cornicioni nonche' i volumi tecnici necessari a consentire l'accesso agli impianti tecnici a servizio dell'edificio ed

\* "di uso pubblico" AAADU

emergenti dalla linea di gronda (extracorsa degli ascensori, vano scala, serbatoi idrici, vasi di espansione, canne fumarie etc.).

10) NUMERO DEI PIANI- Per numero dei piani si intende quello dei piani fuori terra e, se abitabili, in ritiro o seminterrati.

11) DISTACCO TRA GLI EDIFICI- E' la distanza minima fra le proiezioni verticali dei fabbricati, misurata nei punti di massima sporgenza. E' stabilito in rapporto all'altezza degli edifici ed e' fissato un minimo assoluto.

12) DISTACCO DAI CONFINI- E' la distanza tra la proiezione del fabbricato, misurata nei punti di massima sporgenza, e la linea di confine.

13) LUNGHEZZA MASSIMA DEL FRONTE- Si intende la massima lunghezza della proiezione di un fronte continuo, anche se la pianta spezzata o mistilinea.

14) SUPERFICIE DESTINATA AD OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA- E' costituita da tutte le aree da riservare ad opere di urbanizzazione primaria nella misura stabilita nelle norme vigenti oltre che dallo strumento urbanistico.

15) SUPERFICIE DESTINATA AD OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA- E' costituita da tutte le aree destinate ad opere di urbanizzazione secondaria nella misura stabilita dalle norme vigenti oltre che dallo strumento urbanistico.

16) INDICE DI PIANTUMAZIONE- Indica il numero delle piante prescritto per ogni ettaro di terreno nelle singole zone omogenee.

#### ART. 4

#### DEFINIZIONE DI SPAZI INTERNI AGLI EDIFICI

Si intendono per spazi interni agli edifici le aree scoperte circondate da edifici per una lunghezza superiore ai  $\frac{3}{4}$  del perimetro.

Sono classificati nei seguenti tipi:

a) AMPIO CORTILE- e' uno spazio interno agli edifici nel quale la normale minima libera davanti ad ogni finestra e' superiore a tre volte l'altezza della parete antistante la stessa;

b) PATIO- E' lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all'ultimo piano di un edificio a piu' piani, con normali minime non inferiore a m. 5.00, e pareti circostanti di altezza non superiori a m. 3.00;

c) CORTILE- E' uno spazio interno nel quale la normale libera davanti ad ogni finestra e' superiore a m. 5.00 e la superficie del pavimento superiore ad un quinto di quella delle pareti che la circondano;

d) CHIOSTRINA- E' uno spazio interno di superficie minima superiore ad un ottavo di quella delle pareti circostanti, le quali non abbiano altezza superiore a m. 12.00, e con una normale minima davanti ad ogni finestra non inferiore a m. 3.00.

Nel caso di fabbricati nei quali si configurano, per scelte progettuali o per preesistente conformazione degli edifici stessi, spazi interni agli edifici, ad essi non si applicano i limiti di distanza tra pareti fissate dalle norme tecniche di

attuazione pensi' i distacchi minimi previsti nelle definizioni di cui ai precedenti commi.

### CAPO III

#### CONCESSIONE EDILIZIA-AUTORIZZAZIONE E LOTTIZZAZIONE

##### ART. 5

#### OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE EDILIZIA

Ogni attivita' comportante trasformazione urbanistica ed edilizia nel territorio comunale, ad eccezione delle opere di cui ai successivi art. 6 e 7, partecipa agli oneri ad essa relativi in conformita' delle norme vigenti e la esecuzione delle opere e' subordinata a concessione da parte del Sindaco, ai sensi del presente regolamento.

In particolare sono subordinate al rilascio della concessione le opere ed i lavori di seguito elencati:

- a)-nuove costruzioni a qualsiasi uso destinate;
- b)-demolizione totale o parziale con o senza la contemporanea ricostruzione;
- c)-ampliamenti o sopraelevazioni;
- d)-opere di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo;
- e)-installazione di attrezzature ed impianti produttivi industriali, artigianali o agricoli;
- f)-costruzione di impianti sportivi;
- g)-costruzione di impianti, attrezzature, opere pubbliche o di interesse generale;
- h)-esecuzione di opere di urbanizzazione sia primarie che secondarie;
- i)-realizzazione di opere in attuazione di norme emanate a seguito di pubbliche calamita';
- l)-scavi o reinterri e modificazioni del suolo pubblico;
- m)-opere e costruzioni sotterranee;
- n)-costruzione e modificazione di cappelle, edicole e monumenti funerari in genere;
- o)-modifiche alla destinazione d'uso di interi edifici o parti di essi.

L'Amministrazione comunale puo', ove il caso, ricorrere all'istituto della concessione con atto d'obbligo o concessione convenzionata per le opere elencate nel presente articolo.

##### ART. 6

#### OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Sono soggette ad autorizzazione secondo le leggi e disposizioni vigenti:

- a)le lottizzazioni ovvero tutti gli interventi per i quali le norme tecniche di attuazione allegate allo strumento urbanistico prescrivono la citata autorizzazione;

- b) la manutenzione straordinaria degli edifici come definita dalla L.457/1978 per i soli immobili che non siano soggetti a vincoli ai sensi della L.1089/1939 e della L.1497/1939;
- c) la manutenzione ordinaria delle costruzioni che interessa pareti visibili dalle vie o spazi pubblici;
- d) i cambiamenti di destinazione d'uso, nei limiti consentiti dallo strumento urbanistico per ogni tipo edilizio;
- e) i depositi su aree scoperte;
- f) le occupazioni di suolo pubblico;

In ogni caso, le opere soggette ad autorizzazione non dovranno riguardare modifiche alla struttura portante dei fabbricati interessati agli interventi.

#### ART. 7

##### OPERE E LAVORI ESEGUIBILI SENZA AUTORIZZAZIONE

Non sono soggette a concessione o autorizzazione:

- a) le opere interne alle costruzioni così come definite al punto 11 dell'art.2 del presente regolamento. Nel caso in cui si intendono realizzare opere rientranti nella citata categoria, contestualmente all'inizio dei lavori, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco una relazione, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti.

#### ART. 8

##### OPERE E LAVORI ESEGUIBILI DI URGENZA

Possono essere eseguite senza domanda le opere provvisorie di assoluta urgenza indispensabili ad evitare pericoli e danni imminenti. Resta fermo l'obbligo per il proprietario di darne immediata comunicazione al sindaco e di presentare la eventuale dovuta richiesta di autorizzazione o concessione.

#### ART. 9

##### CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

La concessione comporta il pagamento di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale in applicazione delle disposizioni legislative vigenti in materia, salvo le esenzioni o riduzioni previste dalla legge.

A scomputo totale o parziale della quota di contributo dovuto per le opere di urbanizzazione, l'Amministrazione Comunale può, previo congrue garanzie fornite dal concessionario in conformità delle norme vigenti in materia, autorizzare la realizzazione diretta da parte del concessionario di tutte o parte delle opere di urbanizzazione.

#### ART. 10

## LOTTIZZAZIONI

Ove prescritto dallo strumento urbanistico, l'utilizzazione del suolo nelle zone che prevedono la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralita' di edifici a destinazione residenziale, turistica, industriale, artigianale o commerciale, o comunque l'insediamento di abitanti o di attivita' in misura tale da richiedere la predisposizione delle opere di urbanizzazione, e' subordinata alla redazione di apposita lottizzazione e comunque al rispetto delle procedure, delle modalita', degli impegni e alla definizione degli elaborati prescritti nelle allegate norme tecniche.

Il progetto di lottizzazione ovvero gli elaborati sostitutivi di essa dovranno essere redatti da architetti o da ingegneri iscritti ai relativi albi professionali.

La domanda di autorizzazione, firmata dal proprietario dell'area o da piu' proprietari riuniti in consorzio, dovra' essere accompagnata dal progetto esecutivo convenzionato contenente i seguenti elaborati:

- a) la relazione illustrativa che precisa le prescrizioni e le previsioni dello strumento urbanistico con riferimento all'area interessata all'intervento e caratterizzata dai seguenti contenuti:
- il rapporto tra analisi effettuate e progetto, ivi compreso l'impostazione urbanistica e la dimostrazione del rispetto dei limiti e dai rapporti stabiliti dalle presenti norme e dallo strumento urbanistico oltre che dalle norme generali vigenti in materia;
  - la specificazione delle aree per destinazioni pubbliche e di uso pubblico;
  - la stima sommaria degli oneri derivanti dalla urbanizzazione delle aree e la loro ripartizione tra comune e privati;
  - i tempi previsti per l'attuazione con la indicazione delle eventuali prioritari;
- b) la planimetria stralcio delle previsioni dello strumento urbanistico vigente relativo alla zona interessata alla lottizzazione ed estesa anche alle aree adiacenti per interpretarne le connessioni;
- c) la planimetria di progetto, contenente le opere di urbanizzazione, disegnata sulla mappa catastale aggiornata e dotata delle principali quote planoaltimetriche;
- d) il progetto di massima delle opere di urbanizzazione previste;
- e) il progetto planovolumetrico degli interventi previsti, con profili e sezioni, in scala adeguata, e con indicazione delle tipologie edilizie;
- f) l'estratto autentico di mappa ed eventuale tipo di frazionamento, rilasciato in data non anteriore a sei mesi, con tutte le indicazioni atte ad individuare la localita';
- g) le norme specifiche di attuazione del piano;
- h) lo schema di convenzione che dovra' essere stipulata tra il Comune ed i proprietari e della quale formeranno parte integrante tutti gli elaborati precedenti, contenente quanto prescritto dall'art.28 della L.1150/'42 e successive modificazioni ed

integrazioni.

L'autorizzazione e' rilasciata dal Sindaco, sentito la commissione edilizia comunale, previa delibera di approvazione della convenzione da parte del Consiglio Comunale.

In conformita' a quanto previsto dalla citata legge 1150/'42 e successive integrazioni e modificazioni, il sindaco puo' invitare i proprietari delle aree di una determinata zona a presentare un piano di lottizzazione e, ove i proprietari non aderiscano, puo' ordinare la redazione di ufficio.

#### CAPO IV

#### COMMISSIONE EDILIZIA-FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA ED ISTRUTTORIA DEI PROGETTI

#### ART. 11

#### ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

La Commissione Edilizia da' parere al sindaco:

- a) su tutte le questioni di carattere urbanistico ed edilizio riguardanti il territorio comunale;
- b) sui progetti delle opere soggette a concessione edilizia;
- c) sui progetti delle opere soggette ad autorizzazione;
- d) in via preliminare sui progetti di massima relativi ad opere di particolare importanza;
- e) su eventuali direttive per l'esecuzione dei lavori.

#### ART. 12

#### COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

La commissione edilizia e' composta da:

A-membri di diritto:

- a) dal sindaco e/o dall'assessore all'urbanistica o dall'assessore ai lavori pubblici da lui delegato che la presiede;
- b) dal capo dell'ufficio tecnico competente in materia o da un suo delegato o, in mancanza, da tecnico di fiducia del sindaco;
- c) dall'ufficiale sanitario o da un suo delegato;
- d) dal comandante dei VV FF o da un suo delegato;

B-membri elettivi;

- a) da un minimo di due consiglieri comunali di cui uno di minoranza;
- b) da un ingegnere e/o un architetto, designato dal consiglio comunale fra una terna proposta dal relativo ordine professionale;
- c) da un esperto nelle varie materie inerenti l'edilizia designati dal consiglio comunale;
- d) da un esperto in materia paesaggistica ambientale designato dal consiglio comunale ai sensi della LR n.16 del 12 settembre 1994.

I membri elettivi restano in carica quattro anni e possono essere rieletti per non piu' di due volte di seguito.

I membri eletti decadono dalla carica quando risultino assenti senza giustificato motivo per tre sedute consecutive e/o in caso di scioglimento del Consiglio Comunale.

Esercita le funzioni di segretario della commissione

edilizia, senza diritto di voto, il segretario comunale o altro impiegato comunale all'uopo designato dal sindaco.

Per le pratiche di speciale importanza il sindaco puo' invitare ad assistere alle adunanze, con voto consultivo, anche altre persone notoriamente esperte sui problemi da trattare.

#### ART. 13

#### FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

La commissione edilizia si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione del sindaco.

Le adunanze sono valide quando intervengono almeno la meta' piu' uno dei commissari, oltre il tecnico comunale o il tecnico di fiducia del sindaco.

I pareri saranno resi a maggioranza assoluta dei voti.

Il presidente designa, tra i commissari, i relatori dei singoli progetti.

I componenti della commissione edilizia non potranno presenziare all'esame o alla discussione dei progetti da essi stessi elaborati o cui siano comunque interessati. L'osservanza di tale disposizione deve essere annotata nel verbale.

Il segretario provvedera' ad annotare in breve il parere espresso dalla commissione sulle domande esaminate e ad apporre sui relativi disegni di progetto la dicitura "esaminato dalla commissione edilizia" completato dalla data e dal visto di un commissario delegato dal presidente.

#### ART. 14

#### RICHIESTA DI CONCESSIONE

La domanda per ottenere la concessione per eseguire o modificare le opere di cui all'art. 5 va redatta in carta da bollo, ed indirizzata al sindaco e deve essere firmata dal proprietario o dall'avente titolo, ovvero da un suo legale rappresentante.

Nella domanda dovranno risultare esplicitamente:

- a)-l'impegno a rispettare le norme del presente regolamento edilizio e le vigenti leggi.
- b)-l'elezione di domicilio nel comune da parte del proprietario;
- c)-l'impegno di comunicare prima dell'inizio dei lavori il nome del direttore dei lavori, del costruttore e dell'assistente e di denunciare entro gli otto giorni successivi eventuali cambiamenti, sotto pena, in caso di inadempienza, della decadenza di ufficio della concessione. Progettista e direttore dei lavori, nell'ambito delle competenze stabilite dalla legge per le varie categorie professionali, debbono essere iscritti in albi o collegi professionali della Repubblica;
- d)-l'eventuale designazione da parte del proprietario della persona o ente al quale dovra' essere intestata la concessione.

#### ART. 15

## DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA

A corredo della domanda di concessione e' richiesta, oltre gli elaborati previsti nelle norme tecniche di attuazione allegate, la presentazione dei seguenti elaborati in triplice copia:

- a)-corografia in scala non inferiore a 1:2000 con lo stralcio dello strumento urbanistico vigente;
- b)-planimetria quotata della localita', in scala non inferiore a 1:1000, estesa per un raggio di almeno m.40, riportante la precisa ubicazione dell'opera, la larghezza delle strade adiacenti, i nomi dei proprietari confinanti, le altezze degli edifici circostanti e le distanze rispetto ad essi, gli estremi catastali dell'immobile e lo stato di diritto rispetto a servitu' attive e passive;
- c)-planimetria del lotto in scala non inferiore a 1:500 con l'indicazione della sistemazione delle aree circostanti, delle opere di giardinaggio, delle recinzioni, delle eventuali aree per parcheggio o rampe di accesso ai locali interrati;
- d)-i prospetti, le piante di ogni piano e della copertura, con le indicazioni delle sovrastrutture (volumi tecnici), ed almeno una sezione verticale quotata in corrispondenza dell'edificio, nella direzione della linea di massima pendenza, riferita ad un determinato punto fisso, per una estensione a monte e a valle di m.20, con l'indicazione dell'andamento del terreno prima e dopo la prevista sistemazione; il tutto in scala non inferiore a 1:100;
- e)-relazione illustrativa dettagliata con la descrizione delle strutture portanti, dei materiali e colori da impiegare nella finitura esterna dei fabbricati, dello schema di rifornimento dell'acqua potabile e dello scarico delle acque meteoriche, nere e luride;
- f)-documentazione idonea a dimostrare il rispetto e la compatibilita' dell'intervento con le prescrizioni dello strumento urbanistico generale e con le norme vigenti;
- g)-documentazione idonea a dimostrare la rispondenza delle caratteristiche di isolamento termico alle leggi e regolamenti vigenti.

## ART. 16

## DOMANDA E DOCUMENTAZIONE PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE

Chiunque intende richiedere l'autorizzazione di cui all'art. 6, deve presentare al sindaco domanda in carta legale contenente nome, cognome e indirizzo del proprietario nonché la firma del richiedente.

A corredo della domanda di autorizzazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) planimetria o pianta quotata dell'area o dell'immobile con la individuazione dell'opera oggetto della richiesta di autorizzazione in scala opportuna per una chiara interpretazione;
- 2) almeno una sezione verticale quotata secondo una linea di maggiore importanza;

3) relazione illustrativa dettagliata con la descrizione dell'opera da eseguire o da installare e degli eventuali allacciamenti e scaricini nonché degli eventuali accessi.

ART. 17

#### ISTRUTTORIA PRELIMINARE DEI PROGETTI

L'istruttoria preliminare dei progetti deve essere compiuta entro 15 giorni dagli uffici comunali competenti. Entro tale termine potranno essere richiesti eventuali elaborati o documenti insufficienti o mancanti. La data di presentazione della suddetta documentazione integrativa sostituirà quella di presentazione della domanda e da essa decorreranno tutti i termini per i successivi adempimenti.

ART. 18

#### RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA

Il sindaco, sentito il parere della commissione edilizia, dichiara approvato o respinto il progetto dandone comunicazione all'interessato nei termini di legge e motivandone il diniego. Per i progetti approvati autorizza l'esecuzione, condizionata o non all'osservanza di speciali modalità, mediante il rilascio della concessione edilizia alla quale deve essere allegata una copia dei disegni di progetto debitamente vistati.

L'eventuale dissenso del sindaco dal parere della commissione edilizia deve essere motivato. Nel caso in cui il dissenso dia luogo al rilascio di concessione edilizia, nella concessione deve essere annotato il parere difforme della commissione edilizia.

Copia della concessione edilizia deve essere inviata alle autorità competenti per territorio e per materia; sarà pubblicata secondo le disposizioni vigenti e chiunque potrà prenderne visione presso gli uffici comunali.

Un progetto respinto potrà essere ripresentato solo nel caso di varianti che giustifichino un nuovo esame.

ART. 19

#### VALIDITA' DELLA CONCESSIONE EDILIZIA

La concessione edilizia è sempre rilasciata con riserva del diritto dei terzi ed è condizionata alla piena osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano l'attività edilizia.

La concessione edilizia è personale ed è valida esclusivamente per la persona fisica e giuridica alla quale è intestata.

In caso di trasferimento della concessione o dell'immobile, l'acquirente, gli eredi e gli aventi causa del titolare della concessione edilizia devono chiedere la variazione dell'intestazione della concessione stessa e il sindaco.